

Allegato 1

Articolo 23 - Nucleo di valutazione

1. Ai sensi del D. Lgs. 267/2000, del d.lgs. 286/1999 e del d.lgs. 150/2009 presso l'EIC è istituito il nucleo di valutazione che definisce strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il nucleo di valutazione indirizza e/o attua:

- a) la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) la verifica, attraverso il controllo di gestione, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) le valutazioni delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- d) la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Il nucleo di valutazione dell'EIC è costituito da tre componenti, nominati dal Comitato Esecutivo, selezionati attraverso avviso pubblico richiedente profili di elevata professionalità, proposto dal Direttore Generale ed approvato dal Comitato Esecutivo.

Articolo 23 - Nucleo di valutazione

1. Ai sensi della normativa vigente presso l'EIC è istituito il nucleo di valutazione che definisce strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il nucleo di valutazione indirizza e/o attua:

- a) la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) la verifica, attraverso il controllo di gestione, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) le valutazioni delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- d) la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti

2. La composizione, la nomina, l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Comitato Esecutivo.